

COMUNICATO STAMPA

**Ires, da addizionale per banche e assicurazioni ad acconti
Focus in una circolare delle Entrate**

Dall'addizionale dell'8,5% per il settore bancario e assicurativo all'incremento degli acconti per tutti i contribuenti Ires, il punto nella circolare n.15/E diffusa oggi dall'Agenzia. Il documento di prassi traccia l'identikit dei destinatari della maggiorazione Ires e fissa i modi per calcolarla, con esempi e tabelle esplicative, in linea con le novità introdotte dal Dl n. 133 del 2013. Istruzioni di calcolo dettagliate arrivano per le società che optano per la trasparenza fiscale o il consolidato tenuto, in via autonoma, al versamento dell'addizionale.

Ecco per chi scatta il rialzo - L'addizionale è applicabile *una tantum* sui redditi prodotti in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. La misura non ricade solo sugli istituti di credito, ma su tutti i soggetti creditizi e finanziari, (come individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 87 del 1992). La maggiorazione d'imposta si applica, dunque, anche alle società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, alle capogruppo di gruppi bancari, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), agli esercenti attività di intermediazione finanziaria, agli istituti di moneta elettronica, agli istituti di pagamento, alle società finanziarie (articolo 59, comma 1, lettera b, del TUB).

Come calcolare l'addizionale sul reddito - Il rialzo dell'aliquota ordinaria (27,5%) porta l'Ires al 36% per il settore bancario e assicurativo. Per espressa previsione di legge, l'addizionale non si applica sulle variazioni in aumento derivanti dalla ripresa a tassazione delle svalutazioni dei crediti operate ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del TUIR. Inoltre, ai fini dell'individuazione della base di calcolo dell'addizionale, si tiene conto delle variazioni in diminuzione relative a svalutazioni crediti operate in esercizi antecedenti al periodo d'imposta 2013.

Consolidato o trasparenza fiscale, l'addizionale resta individuale - Nel caso di contribuenti che hanno optato per il consolidato, la circolare chiarisce che l'addizionale non entra nella tassazione complessiva del gruppo in quanto applicata su base individuale. Ciascuna società rientrante nel perimetro di consolidamento è, pertanto, tenuta ad effettuare il relativo versamento. Stessa logica anche per i soggetti che hanno optato per la trasparenza fiscale: anche in questo caso, infatti, la società partecipata assoggetta autonomamente il proprio imponibile all'addizionale e versa la relativa imposta, mentre le partecipanti non tengono conto, ai fini del calcolo dell'addizionale, del reddito/perdita imputato(a) per trasparenza dalla partecipata.

Acconti Ires/Irap, flash sulle percentuali - In relazione al periodo d'imposta 2013, tutti i soggetti Ires, esclusi quelli operanti nel settore creditizio e assicurativo, devono versare gli acconti Ires/Irap nella misura del 102,5%. La percentuale è, invece, stabilita nella misura del 130% per gli enti creditizi e finanziari.

Per il 2014, invece, tutti i soggetti Ires, compresi quelli operanti nel comparto finanziario e assicurativo, calcoleranno gli acconti nella misura del 101,5%.

Roma, 5 giugno 2014